

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1621 del 02/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2033 del 08/07/2014, Prot. Prov.le 70092/2014 intestata all'Impresa Individuale CUCCHI MARINO per l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Cesena, Via dei Rottamai n. 251.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1648 del 01/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno due APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2033 del 08/07/2014, Prot. Prov.le 70092/2014 intestata all'Impresa Individuale CUCCHI MARINO per l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Cesena, Via dei Rottamai n. 251.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2033 del 08/07/2014, Prot. Prov.le 70092/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale CUCCHI MARINO con sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Case Missiroli n. 1280 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 14904 del 17/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Cesena (FC), Via dei Rottamai n. 251.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena alla ditta richiedente in data 10/07/2014;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2938 del 23/10/2015, Prot. Prov.le 91651/2015, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/10/2015;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “SCARICO ACQUE DI DILAVAMENTO” l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali;
- all'ALLEGATO C “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che:

- In data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n.69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come **“granulato di conglomerato bituminoso”**.
- Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da **“granulato di conglomerato bituminoso”** classificati come **“rifiuti cessati”** (ex materie prime secondarie), **a partire dal 30/10/2018** devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018.
- A tal fine, il decreto prevedeva che **entro il 30/10/2018**, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso **dovessero presentare istanza/comunicazione di aggiornamento** ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018.
- Come comunicato con nota PGFC/2018/13300 del 23/08/2018, qualora entro la suddetta data (30/10/2018) non fosse pervenuta alcuna comunicazione di aggiornamento, lo scrivente SAC di Arpa avrebbe provveduto ad avviare d'ufficio il procedimento finalizzato alla modifica dell'iscrizione al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02). Gli impianti che non si adeguano al Regolamento in oggetto possono continuare a svolgere alcune lavorazioni su tali rifiuti ma da esse potranno derivare solo rifiuti e non prodotti, né M.P.S. né **“rifiuti cessati”**, che restano pertanto sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta D.Lgs. n. 152/06.

Atteso che la ditta CUCCHI MARINO è iscritta al registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in virtù dell'Allegato C all'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2033 del 08.07.2014, Prot. Prov.le 70092/14 e s.m.i. comprensiva dell'attività di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) nell'impianto sito nel Comune di Cesena – Via dei Rottamai n. 251.

Considerato che entro il suddetto termine (30/10/2018), e comunque fino ad oggi, non è pervenuto da parte della ditta in oggetto, alcuna comunicazione di aggiornamento ai sensi del D.M. 69/18;

Vista la nota PG/2019/34334 del 01/03/2019 con la quale lo scrivente SAC ha comunicato alla ditta CUCCHI MARINO ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. l'avvio d'ufficio del relativo procedimento istruttorio finalizzato all'aggiornamento dell'Allegato C all'AUA vigente al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02);

Dato atto che in data 29/03/2019 il responsabile dell'endoprocedimento "recupero rifiuti", ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie specificando in particolare quanto segue: "(...) Ritenuto pertanto necessario aggiornare l'Allegato C all'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2033 del 08.07.2014, prot. n. 70092/14 e s.m.i. al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18;

(...)

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpae e le Province;

(...)

si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale la seguente proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA da operare come modifica non sostanziale del vigente Allegato C a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18:

1. **la prescrizione n. 2** nell'Allegato **Allegato C** all'AUA adottata dalla con Det. n. 2033 del 08.07.2014, prot. n. 70092/14, come modificata con Det. n. 2938 del 23.10.2015, è sostituita dalla seguente:
 - 2) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena (FC) – Via dei Rottamai n. 251**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggi o annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	170904, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802	R13-R5	1.030	34.100	34.100

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio o annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.2 – Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010413	R13-R5	40	500	500
7.6 - Conglomerato bituminoso	170302	R13	50	1.000	---

b) vengono inserite le seguenti prescrizioni n. 6 e n. 7 nel medesimo allegato:

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

7. I rifiuti per cui è prevista la sola operazione R13 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2033 del 08/07/2014, Prot. Prov.le 70092/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale CUCCHI MARINO con sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Case Missiroli n. 1280 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 14904 del 17/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Cesena (FC), Via dei Rottamai n. 251.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena alla ditta richiedente in data 10/07/2014, come segue:

- **la prescrizione n. 2 dell'Allegato C** dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente è sostituita dalla seguente:

2) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena (FC) – Via dei Rottamai n. 251**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio o annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	170904, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802	R13-R5	1.030	34.100	34.100
7.2 – Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010413	R13-R5	40	500	500
7.6 - Conglomerato bituminoso	170302	R13	50	1.000	---

b) vengono inserite le seguenti prescrizioni n. 6 e n. 7 nel medesimo allegato:

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

7. I rifiuti per cui è prevista la sola operazione R13 restano classificati come rifiuti e come tali

dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2033 del 08/07/2014, Prot. Prov.le 70092/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale CUCCHI MARINO con sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Case Missiroli n. 1280 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 14904 del 17/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Cesena (FC), Via dei Rottamai n. 251.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena alla ditta richiedente in data 10/07/2014, **come segue:**

- **la prescrizione n. 2 dell'Allegato C** dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente è sostituita dalla seguente:

2) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena (FC) – Via dei Rottamai n. 251**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	170904, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802	R13-R5	1.030	34.100	34.100
7.2 – Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010413	R13-R5	40	500	500
7.6 - Conglomerato bituminoso	170302	R13	50	1.000	---

b) vengono inserite le seguenti prescrizioni n. 6 e n. 7 nel medesimo allegato:

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

7. I rifiuti per cui è prevista la sola operazione R13 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2033 del 08/07/2014, Prot. Prov.le 70092/2014.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2033 del 08/07/2014, Prot. Prov.le 70092/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.